



CITTA' DI DRONERO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al Merito Civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALEN. 17

OGGETTO:	FINANZE:	Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote.
----------	----------	--

L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di giugno alle ore 21,00 nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Sono presenti i Signori Consiglieri Comunali:

- | | | |
|----------------|---------------------|----------------------------|
| 1) | ACCHIARDI | Livio |
| 2) | ARNAUDO | Giovanni |
| 3) | ROVERA | Gianpaolo |
| 4) | ARESE | Alberto |
| 5) | TALLONE | Ivo |
| 6) | TOTINO | Teresa |
| 7) | ISOARDI | Roberto |
| 8) | MARINO | Ilario |
| 9) | RIBERO | Claudia |
| 10) | BELLIARDO | Giovanni |
| 11) | BELTRAMO | Maria Maddalena |
| 12) | BIANCO | Alberto |
| 13) | TENAN | Alberto |

Sono presenti i Signori:

- | | |
|----------------------|---|
| AGNESE | Alessandro - Assessore Esterno |
| BAGNASCHI | Maurizio - Assessore Esterno |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MASILLO dr. Vincenzo.

Il Sig. ACCHIARDI Livio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi e cioè

dal 8 luglio 2014

al 23 luglio 2014

ai sensi dell'art. 124 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASILLO dr. Vincenzo

=====

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASILLO dr. Vincenzo

=====

Divenuta esecutiva

il 18 luglio 2014

ai sensi dell'art. 134 c. 1 e 3 D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASILLO dr. Vincenzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma. 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità anno 2014) introduce, dal 1° gennaio 2014, la IUC; Imposta Unica Comunale, basata su due presupposti impositivi:

- l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi erogati dal Comune;

che l'Imposta Unica Comunale è composta da :

- IMU – Imposta Municipale Propria – quale componente patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali eccetto gli immobili previsti per legge;
- TASI – Tributo sui servizi indivisibili – quale componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunali;
- TARI – Tributo sui rifiuti – quale componente servizi destinata a finanziare il servizio i raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore;

visto il comma. 704 dell'art. 1 della predetta Legge n. 147/2013 il quale stabilisce l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, istitutivo, a decorrere dal 1° gennaio 2013, del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- commi da 639 a 640 Istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 648 a 668 TARI (componente Tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente Tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI)

visti, inoltre, gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI e della TASI;

visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014):

- 669.** *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.*

- 671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
- 678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
- 681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 682.** Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
- a) OMISSIS
- b) per quanto riguarda la TASI:
- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) *l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.*

683. *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*

692. *Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.*

vista la propria deliberazione n. 15 in data odierna con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) (Imposta Unica Comunale);

dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 in data 17 giugno 2014 si è proceduto alla nomina del Funzionario responsabile della IUC;

rilevato che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 20% dall'utilizzatore e del 80% dal possessore, secondo quanto previsto dall'art. 45 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

rilevato che in base all'art. 42 del Regolamento comunale TASI il Tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2014, determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio	Voci di costo	Gettito TASI previsto 2014
Servizio di polizia locale	€ 180.000,00	€ 197.000,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	€ 96.000,00	
Servizio di illuminazione pubblica	€ 144.000,00	
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 99.000,00	

dato atto che:

- in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 ottobre 2012, le aliquote dell'imposta municipale propria confermate per l'anno 2014 sono le seguenti:

Descrizione aliquota	Aliquota
Aliquota di base	10 per mille
Aliquota abitazione principale (A/1–A/8–A/9) e pertinenze	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2 per mille
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. n. 917/1986	10 per mille
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle Società	10 per mille
Immobili locati	10 per mille

- a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 707, della Legge n. 147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica:
 - al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1–A/8–A/9
 - alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
 - all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. n. 201/2011;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito in Legge 28 ottobre 2013 n. 124, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;

- ai sensi dell'art. 15 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

- 2 per mille sull'abitazione principale e abitazioni assimilate (tranne le abitazioni classificate in categoria A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;

- zero per mille su tutti gli altri immobili;

tenuto conto che:

- le aliquote anzidette rispettano i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell'art. 1 della Legge n.147/2013, come segue:

Fattispecie immobile	Aliquota TASI 2014	Aliquota IMU 2014	IMU + TASI	Aliquota IMU massima al 31/12/2013
Abitazione principale	2 per mille	4 per mille	6 per mille	6 per mille

considerato, che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2014 ammonta ad € 197.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 38%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)	€ 197.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)	€ 519.000,00
Differenza (B-A)	€ 322.000,00
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B	38%

richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

che, anche per questo esercizio finanziario come da prassi consolidata, in deroga alle disposizioni dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per effetto del D.M. 29 aprile 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 luglio 2014;

considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria;

con votazione, resa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti	n.	10
Votanti	n.	8
Astenuti	n.	2 nelle persone dei Consiglieri BELLIARDO Giovanni e TENAN Alberto
Voti favorevoli	n.	8

DELIBERA

- di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

- 2 per mille sull'abitazione principale e abitazioni assimilate (tranne le abitazioni classificate in categoria A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- zero per mille su tutti gli altri immobili;

- di dare atto che:

- le aliquote di cui al comma precedente rispettano i limiti fissati dall'art. 1, commi 677 e 678 della Legge n. 147/2013;

- il gettito del Tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente Regolamento comunale e richiamati in premessa, pari al 38%;

- di trasmettere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, telematicamente – con le modalità indicate nella nota MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 – la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del predetto D.L. n. 201/2011 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

- di pubblicare il presente Regolamento:

- sul sito internet del Comune.
- all'Albo Pretorio del Comune;

- di riconoscere che le aliquote del Tributo servizi indivisibili approvate con il presente atto ha effetto dal 1° gennaio 2014;

- di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tributi a provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Con successiva ed unanime votazione, espressa per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.